



COMUNE DI VICOFORTE (PROVINCIA DI CUNEO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 49

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI.

L'anno duemiladieci il giorno trenta del mese di settembre alle ore 21:00 nella sale delle riunioni previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione e in seduta pubblica.

All'appello sono risultati i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	Gasco Rag. Gian Pietro	Sindaco	X	
2.	Basso P.I. Dario	Vice Sindaco	X	
3.	Nasi Dott. Matteo	Assessore	X	
4.	Massa Prof. Sebastiano	Assessore		X
5.	Bonelli P.E. Umberto	Assessore	X	
6.	Bonarelli Prof.ssa Matilde	Assessore	X	
7.	Peirano Alessandro	Assessore	X	
8.	Gazzera Luca	Consigliere Anziano	X	
9.	Ricca Dott.ssa Simona	Consigliere	X	
10.	Rossi Sergio	Consigliere	X	
11.	Trombetta Rag. Alessandra	Consigliere	X	
12.	Volume Guido	Consigliere	X	
13.	Colombo Dott. Giorgio	Consigliere	X	
14.	Ferrua Geom. Renato	Consigliere		Xgiustificato
15.	Masi Dott. Egidio	Consigliere	X	
16.	Balatti Dr.ssa Carla	Consigliere	X	
17.	Badino Dott. Andrea	Consigliere		Xgiustificato

E così il numero di 14 Consiglieri sui 17 assegnati al Comune di cui 17 in carica.

Con l'intervento e l'opera del Dott. Alberto Perotti Segretario Comunale Capo.

Il Signor Gasco Rag. Gian Pietro nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

PRESO ATTO che dalle ore 21,34 è presente nell'aula consiliare l'Assessore Massa Sebastiano.

Su invito del Sindaco Gasco Gian Pietro relaziona sull'oggetto posto all'o.d.g. l'Assessore Nasi Matteo, il quale riferisce che il Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali, è stato elaborato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1977 n. 446 e dal D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e del Regolamento comunale di contabilità. Prosegue evidenziando che l'articolato disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa. Inoltre detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto riguarda la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso ed i rimborsi. Non sono oggetto di disciplina la regolamentazione dell'individuazione e della definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le relative disposizioni legislative. L'Assessore Nasi conclude sottolineando che restano fatte salve le norme contenute nei vari Regolamenti settoriali dell'Ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del Regolamento comunale di contabilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'ampia ed esauriente relazione dell'Assessore Nasi Matteo;

UDITI i seguenti interventi:

Il Consigliere Carla Balatti, in riferimento alla previsione dell'articolo 11 del Regolamento, chiede se sia stabilito un importo minimo al di sotto del quale gli utenti non siano tenuti al versamento delle somme dovute;

Il Sindaco riferisce che tale previsione deve essere definita a seconda del tipo di entrata e può essere oggetto dei singoli Regolamenti specifici riguardanti una tassa o un'imposta specifica;

Il Consigliere Giorgio Colombo chiede se quelle illustrate dall'Assessore siano modifiche al Regolamento vigente;

Il Sindaco riferisce che il Comune di Vicoforte non era ancora dotato di un Regolamento delle entrate, anche perché non esiste un obbligo di Legge in tale senso e che, in ogni caso, si è in fase di prima adozione del Regolamento stesso;

SENZA esito di ulteriore discussione;

VISTO l'allegato Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali, costituito da n. 19 articoli e ritenuto opportuno provvedere alla sua approvazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. N. 267/2000;

EFFETTUATA la votazione in forma palese il cui esito è il seguente:

Presenti e votanti	n. 15
Voti favorevoli	n. 14
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 1 (Colombo Giorgio):

D E L I B E R A

DI APPROVARE l'allegato Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali, costituito da n. 19 articoli, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.


SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL trenta.settembre.duemiladieci
(D L.vo 18.8.2000 n. 267)

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO: con parere favorevole.

Li trenta settembre duemiladieci



Il Responsabile servizio int.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO: con parere favorevole.

Li trenta settembre duemiladieci

Il Responsabile Ragioneria

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Vicoforte, li 05.10.2010

VISTO:

IL SEGRETARIO COMUNALE



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 07 ottobre 2010, ai sensi Art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO

DIVENUTA ESECUTIVA

Divenuto esecutivo ai sensi Art. 134 punto 3 del D.L.vo 18-08-2000 n.267.

IL SEGRETARIO.

I N D I C E

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

- » 2 - Definizione delle entrate
- » 3 - Aliquote e tariffe

TITOLO II

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

- » 4 - Regolamenti specifici
- » 5 - Forme di gestione
- » 6 - Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
- » 7 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
- » 8 - Determinazione canoni, prezzi e tariffe
- » 9 - Attività di controllo delle entrate
- » 10 - Rapporti con i cittadini
- » 11 - Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie
- » 12 - Accertamento delle entrate non tributarie
- » 13 - Contenzioso tributario
- » 14 - Autotutela

TITOLO III

RISCOSSIONE

- » 15 - Riscossione
- » 16 - Rimborsi e compensazioni
- » 17 - Crediti di modesta entità

TITOLO IV

NORME FINALI

- » 18 - Rinvio dinamico
- » 19 - Norme finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del regolamento comunale di contabilità, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.

Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative. Restano salve le norme contenute nei vari regolamenti settoriali dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2

Definizione delle entrate

Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 3

Aliquote e tariffe

Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in precedente.

TITOLO II

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 4

Regolamenti specifici

Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata medesima.

Art. 5

Forme di gestione

Oltre alla gestione diretta delle entrate comunali possono essere utilizzate dall'ente le modalità di gestione e di affidamento a terzi nei modi previsti dall'art. 52 del D.lgs 446/97 e successive modificazioni.

In particolare, ai sensi dell'art. 52, c. 5, lett. c, l'eventuale affidamento a terzi dei servizi non potrà comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

La scelta della forma di gestione è ispirata ai principi di efficienza ed economicità del servizio, in maniera da assicurare il miglior risultato conseguibile.

Art. 6

Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.

Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.

In particolare il funzionario responsabile cura:

- a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici, ricezione delle denunce, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, accertamento, applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

In mancanza della delibera della Giunta Comunale si intende il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, o in sua assenza, il Segretario Comunale.

Art. 7

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del bilancio di previsione o altro provvedimento amministrativo.

Sono di competenza del funzionario responsabile anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive e al contenzioso, fermo restando la competenza della Giunta Comunale e del Sindaco in ordine alla costituzione in giudizio.

Art. 8

Determinazione canoni, prezzi e tariffe

La determinazione dei canoni, dei prezzi dei beni ceduti dal Comune, delle tariffe dei tributi e dei servizi e delle concessioni sui beni demaniali compete alla Giunta Comunale, nel rispetto di quanto eventualmente stabilito dalla legge o dal regolamento delle singole entrate.

I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

Le tariffe ed i corrispettivi per prestazioni di servizi vengono determinati tenuto conto dei costi del servizio cui si riferiscono.

Le deliberazioni di approvazione sono adottate di norma entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, salvo l'adeguamento in corso d'anno, per gli aumenti tariffari disposti dalla legge e per i servizi connessi ad attività economiche e scolastiche, quali, a titolo esemplificativo:

- fiera;
- trasporti, mense scolastiche
- altri servizi di nuova istituzione

Salvo diversa disposizione di legge e quanto previsto dal 4° comma per gli adeguamenti in corso d'anno, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma non siano adottate entro il termine ivi previsto, i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore si intendono prorogati per l'esercizio successivo.

Art. 9

Attività di controllo delle entrate

Gli uffici comunali o il soggetto gestore competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.

Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio o il soggetto gestore invitano il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari allorché necessario ai fini del completamento delle procedure di controllo.

Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di accertamento e liquidazione in ordine a omesse o infedeli dichiarazioni svolta dagli uffici comunali competenti possono essere stabiliti compensi incentivanti a favore dei dipendenti degli stessi.

Art. 10

Rapporti con i cittadini

I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Art. 11

Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge e nel rispetto delle norme previste nei singoli regolamenti.

La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 12

Accertamento delle entrate non tributarie

Le entrate non tributarie sono da considerare accertate solo quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), l'ammontare del credito e la scadenza per il pagamento.

Nel caso di affidamento all'esterno, il responsabile dell'entrata vigila sull'osservanza della convenzione di affidamento.

Art. 13

Contenzioso tributario

Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'ente. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.

Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

In caso di gestione diversa da quella diretta da parte del Comune l'eventuale insorgenza di controversie amministrative o giurisdizionali inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere dal soggetto gestore comporterà l'assunzione a carico dello stesso di tutti gli oneri, economici e non, relativi a dette controversie; legittimato a stare in giudizio sarà lo stesso soggetto gestore che, pertanto, subentrerà al Comune nel contenzioso.

Art. 14

Autotutela

Il responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, deve procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto.

Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.

Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

Nella valutazione del procedimento il responsabile del Servizio verifica sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.

Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

TITOLO III

RISCOSSIONE

Art. 15

Riscossione

Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionario del Servizio di riscossione tributi, la Tesoreria Comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche e istituti di credito convenzionati.

La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29-9-1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14-4-1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.

Possono essere autorizzati la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.

In caso di gestione diversa da quella diretta da parte del Comune la riscossione delle entrate tributarie (sia spontanea che coattiva) è effettuata dal soggetto gestore con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli enti locali e, in base a convenzione, potranno essergli affidate tutte le altre entrate del Comune, comprese quelle derivanti dalle sanzioni amministrative. Al soggetto gestore, a seguito di apposita convenzione con il Comune, potrà essere affidata anche la riscossione sia spontanea che coattiva delle entrate patrimoniali quali, al solo fine esemplificativo, le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, affitti, canoni, rette scolastiche, proventi permessi a costruire, ecc....

Art. 16

Rimborsi e compensazioni

Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato, nel rispetto delle linee guida stabilite dalla Giunta Comunale. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

La richiesta di rimborso delle entrate tributarie indebitamente versate dai contribuenti è stabilita, a pena di decadenza, entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l'Ente provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Art. 17

Crediti di modesta entità

Relativamente ai crediti di modesta entità si applicano i limiti minimi previsti dai diversi regolamenti tributari dell'Ente.

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 18

Rinvio dinamico

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 19

Norme finali

I regolamenti relativi ad ogni singola entrata possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento purchè in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.